



COMUNE DI CHIARANO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto alle ore 20.00 nell'auditorium presso la Scuola Media, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Rocco Lorena	Sindaco	X	
2	Vallardi Gianpaolo	Consigliere	X	
3	Zanchetta Nello	Consigliere	X	
4	Iseppi Giacomino	Consigliere	X	
5	Segatto Daniele	Consigliere	X	
6	Argentin Rosanna	Consigliere	X	
7	Dario Roberta	Consigliere	X	
8	Fornasier Francesco	Consigliere	X	
9	Pascon Alessandra	Consigliere	X	
10	Toppan Paola	Consigliere	X	
11	Faloppa Francesca	Consigliere	X	
12	Moro Gianni	Consigliere	X	
13	Scolaro Massimo	Consigliere		X
			12	1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune, Napolitano Dott.ssa Mariarita.

Fungono da scrutatori i consiglieri: Argentin Rosanna, Dario Roberta, Moro Gianni.

La Sig.ra Rocco Lorena nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.200 n. 267)

N°. registro atti pubblicati

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18.6.2009 n.69) il giorno

_____.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

Oggetto: Approvazione aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) – anno 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 – commi 639-731, legge 27 dicembre 2013 n. 147) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come complementare dell'imposta municipale propria, in quanto ne condivide la base imponibile e il meccanismo di calcolo;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014 n°68 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATO in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

CONSIDERATO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 4.8.2014 immediatamente eseguibile;

Richiamato in particolare l'art. 4 del Regolamento il quale stabilisce il riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Vista la propria deliberazione n. 13 in data 4.8.2014, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00‰
Altre fattispecie imponibili	7,60‰
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

Ritenuto necessario per l'anno 2014, al fine di salvaguardare la capacità operativa dell'Ente e gli equilibri di bilancio, tenendo conto dell'entità dei tagli alla risorse operati dai provvedimenti statali di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677 della legge 147/2013:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Generalità delle fattispecie imponibili	1,50‰
Fabbricati rurali strumentali	1,00‰

Stimato in €. 225.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Comunale, i servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

servizi	costo	
Servizi di polizia locale	€.	63.500
Servizi di viabilità	€.	73.900
Servizio di illuminazione pubblica	€.	82.000
Servizi cimiteriali	€.	31.600
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali	€.	18.100
Servizi relativi alla cultura e allo sport	€.	20.100
Servizi socio-assistenziali	€.	177.100
Totale costi	€.	466.300

A fronte di un gettito di €. 225.000 (copertura del 48,25%)

Ritenuto di dover provvedere in merito

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/27.12.2006 il quale dispone che : *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 18.7.2014 è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 2014/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

Viste

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 4033 del 28/02/2014, la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul predetto portale;

Richiamato l'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 68/9.6.2014 il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio delle deliberazioni delle aliquote TASI anno 2014;

Preso atto del dibattito sulla deliberazione precedente;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Faloppa, Moro e Toppan) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Generalità delle fattispecie imponibili	1,50‰
Fabbricati rurali strumentali	1,00‰

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/27.12.2013, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16/6.3.2014;
3. di stimare in €. 225.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
4. di stabilire in €. 466.300,00 il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI;
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. Con successiva separata votazione, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Faloppa, Moro e Toppan) legalmente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Rocco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

PARERI

(ex artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Tributi rilascia il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto ANDREETTA dott. Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Andreetta dott. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

È DIVENUTA ESECUTIVA dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Napolitano Dott.ssa Mariarita